



Comune di Aritzo

*Provincia
di Nuoro*

**Corso Umberto I, 43 –
ARITZO**

Revisore Unico dei Conti

Verbale n. 20 del 24 luglio 2026

Parere: Assestamento Generale di Bilancio Previsione e Salvaguardia degli equilibri e di cassa per l'esercizio 2026 -ai sensi degli artt. n.175, comma 8, e 193 D.lgs. n.267/2000.

La sottoscritta PILLONI dott.ssa STEFANA, Revisore Unico dei Conti del Comune di Aritzo Prov. NU.

Vista ed esaminata, proposta di delibera del Consiglio Comunale N.83 del 20 luglio 2026, inerente alla Salvaguardia degli equilibri di bilancio e Assestamento Generale al Bilancio Previsione 2026/2028 e Relazione di accompagnamento sulla verifica equilibri di bilancio-ai sensi degli artt. n.193 e n.175, comma 8 D.lgs. n.267/2000 –pervenuta pec in data 20 luglio 2026 Prot. 4939;

Preso atto che con:

- deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 29 luglio 2025 ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.S.) per il periodo 2026/2028, corredato del parere del Revisore dei Conti n.14 del 17 luglio 2025;
- deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 23 dicembre 2025 ha approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2026/2028, trasmesso in BDAP con relativa certificazione. Richiamato il parere favorevole del Revisore dei Conti n.29 del 04 dicembre 2025,
- la deliberazione di Consiglio Comunale n.6 del 14 aprile 2026, di approvazione del Rendiconto per l'esercizio finanziario 2026, trasmesso in BDAP con relativa certificazione, (verbale n.06 del 27 marzo 2026, il Revisore dei Conti ha espresso parere favorevole), determinando un avanzo di amministrazione di euro 5.658.730,00 così composto:

DESCRIZIONE	AVANZO AL 31/12/2025
Parte accantonata	434.463,73 €
Parte vincolata	3.316.979,81 €
Parte destinata	- €
Parte disponibile	1.907.286,46 €
TOTALE	5.658.730,00 €

L'Ente ha approvato le tariffe Tari per il 2026, sulla base del piano economico finanziario (PEF) 2026/2028 del servizio di gestione dei rifiuti, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 16 giugno 2026.

Dopo l'approvazione del Bilancio di Previsione il Consiglio Comunale ha approvato le seguenti variazioni di bilancio sulle quali l'Organo di revisione è stato chiamato ad esprimere parere come evidenziato nei seguenti pareri dell'Organo di revisione:

- verbale n. 01 del 03 febbraio 2026 (1° variazione al Bilancio di Previsione);
- verbale n. 05 del 26 marzo 2026 (2° variazione al Bilancio di Previsione);
- verbale n. 08 del 10 aprile 2026 (3° variazione al Bilancio di Previsione);
- verbale n. 13 del 11 giugno 2026 (4° variazione al Bilancio di Previsione);
- verbale n. 19 del 10 luglio 2026 (6° variazione al Bilancio di Previsione), da approvare in Consiglio Comunale convocato per il giorno 28 luglio 2026 punto n.2) ODG;

Dopo l'approvazione del Bilancio di Previsione **non sono stati adottati** atti deliberativi della Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 176 del TUEL e del punto 8.12) del principio contabile applicato n.4.2 al D.Lgs 118/2011, comportanti prelievi dal Fondo di Riserva;

La Giunta ha effettuato variazioni ai sensi dell'art. 175, comma 4, del TUEL, ratificate dal Consiglio alla data della redazione della presente relazione; successivamente la giunta comunale ha adottato la "V variazione al bilancio di previsione" con atto n 52 del 23 giugno 2026, corredata del parere favorevole del Revisore dei Conti n18 del 19 giugno 2026, da ratificare dal Consiglio;

La Giunta Comunale con atto n. 7 del 27 gennaio 2026, ha provveduto all'aggiornamento del prospetto riguardante il risultato di amministrazione presunto al 31.12.2025;

La Giunta Comunale con Deliberazione di Giunta n. 21 del 10 marzo 2026, ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2025, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.L.gs. n° 118/2011, e s.m.i.. e contestuale variazione stanziamento FPV;

La Giunta Comunale ha altresì effettuato le seguenti variazioni di sua competenza ai sensi dell'art.175, comma 5bis lettera d) TUEL, variazioni di cassa:

- Delibera n. 03 del 13 gennaio 2026;
- Delibera n. 14 del 06 febbraio 2026;
- Delibera n. 20 del 26 febbraio 2026;

La Responsabile del Servizio Finanziario ha comunicato le seguenti variazioni che sono di sua competenza ai sensi dell'art.175, comma 5-quater lettera a), TUEL (variazioni compensative):

- Determinazione n. 51 reg. gen. n. 149 del 26 febbraio 2026;
- Determinazione n.81 reg. gen. n. 285 del 10 giugno 2026;
- Determinazione n.85 reg. gen. n. 313 del 18 giugno 2026;
- Determinazione n.99 reg. gen. n. 376 del 17 luglio 2026.

La Responsabile del Servizio Finanziario ha comunicato le seguenti variazioni che sono di sua competenza ai sensi dell'art.175, comma 5-quater lettera b), TUEL (variazioni esigibilità FPV);

- Determinazione n. 33 reg. gen. n. 100 del febbraio 2026;

La Responsabile del Servizio Finanziario ha comunicato le seguenti variazioni che sono di sua competenza ai sensi dell'art.175, comma 5-quater lettera c), TUEL (variazioni utilizzo avanzo vincolato):

- Determinazione n.76 reg. gen. n. 253 del 19 maggio 2026;
- Determinazione n.79 reg. gen. n. 273 del 03 giugno 2026;
- Determinazione n.84 reg. gen. n. 300 del 16 giugno 2026.

Verificate le condizioni per l'applicazione dell'avanzo di amministrazione ed in particolare l'art. 187 comma 3bis del D.Lgs. n.267/2000;

Visto l'articolo 193, comma 2, del D.Lgs n.267/2000, così come modificato dal D.Lgs del 10 agosto 2014, n.126, dispone che l'organo consiliare, con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, debba verificare la permanenza degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente, i provvedimenti necessari;

Visto il comma 4, l'articolo 193 D.lgs n.267/2000 dispone che la mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo."

Visto l'articolo 175 comma 8 del TUEL, prevede che "mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il **31 luglio di ciascun anno**, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio".

Rilevato che il Regolamento di Contabilità dell'Ente non ha previsto una diversa periodicità per la salvaguardia degli equilibri di bilancio rispetto al termine del 31 luglio.

L'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio Comunale ha pertanto una triplice finalità:

- **Verificare**, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;
- **Intervenire**, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;
- **Monitorare**, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente.

L'articolo 187, comma 2 del D.Lgs. 267/2000 dispone *"1. Il risultato d'amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati....*

2. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione al bilancio, per le finalità di seguito indicate:

- a) per la copertura di debiti fuori bilancio;*
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art.193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;*
- c) per il finanziamento di spese d'investimento;*
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;*
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.*

3 bis L'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli artt. 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per provvedimenti di riequilibrio di cui all'art.193".

L'allegato n. 4/1 al D.Lgs.n.118/2011 *"Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio", punto 4.2 "Gli strumenti della programmazione degli enti locali" prevede che: "Gli strumenti di programmazione degli enti locali sono: ... g) lo schema di delibera di assestamento del bilancio, il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, deliberarsi da parte del Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno".*

Dato atto che l'Ente, ai sensi del comma 3-bis, del citato articolo 187, non ha fatto ricorso all'anticipazione di tesoreria o all'utilizzo in termini di cassa di entrate aventi specifica destinazione ai sensi degli artt. 195 e 222 Tuel;

Fino alla data odierna risulta applicata, nel rispetto di previsto dall'art.187 del TUEL, una quota di avanzo di amministrazione per euro 3.236.152,49;

Con l'operazione assestamento, nel rispetto di previsto dall'art.187 del TUEL, l'Ente non intende applicare avanzo di amministrazione;

Parere del Revisore dei Conti - Comune Aritzo Prov. NU

Pertanto il risultato di amministrazione complessivamente applicato è pari ad €3.236.152,49 come di seguito riportato:

DESCRIZIONE	AVANZO AL 31/12/2025	TOTALE AVANZO APPLICATO	AVANZO RESIDUO
Parte accantonata	434.463,73 €	26.243,58 €	408.220,15 €
Parte vincolata	3.316.979,81 €	2.394.402,91 €	922.576,90 €
Parte destinata	- €	- €	- €
Parte disponibile	1.907.286,46 €	815.506,00 €	1.091.780,46 €
TOTALE	5.658.730,00 €	3.236.152,49 €	2.422.577,51 €

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE

L'Organo di Revisione, procede all'esame della documentazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, effettuata dall'Ente, come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g);

I Responsabili dei Servizi:

- non hanno segnalato la presenza di debiti fuori bilancio per i quali debbano essere adottati provvedimenti necessari all'eventuale riconoscimento di legittimità, ne hanno segnalato la presenza di fatti o situazioni che potrebbero generare maggiori spese nei bilanci futuri;

- hanno informato sull'inesistenza di dati, fatti o situazioni che possano far prevedere l'ipotesi di un disavanzo di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

-non hanno segnalato, l'esistenza di situazioni che possono generare squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui.

L'Organo di Revisione ha verificato che l'importo indicato nel prospetto del FCDE corrisponde a quello indicato nella missione 20, programma 2, e nel prospetto degli equilibri.

L'Organo di Revisione ha verificato la regolarità del calcolo del FCDE.

L'Organo di Revisione, pertanto, prende atto che non sussiste la necessità di operare interventi correttivi al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio, in quanto gli equilibri del bilancio sono garantiti dall'andamento generale dell'entrata e della spesa nella gestione di competenza e nella gestione in conto residui.

VERIFICA ACCANTONAMENTI

L'Organo di Revisione *ha verificato* che l'importo del fondo di riserva ancora disponibile è pari ad euro 8.776,61 su uno stanziamento totale nella missione 20, programma 1 pari ad euro 8.776,61.

L'Organo di Revisione *ha verificato* che l'importo indicato nel prospetto del FCDE pari ad €78.105,22 corrisponde a quello indicato nel prospetto degli equilibri assestato (FCDE è stato decrementato rispetto all'importo accantonato al Bilancio di Previsione 2026/2028 di €5.945,23.;

L'Organo di Revisione ha verificato la regolarità del calcolo del FCDE.

L'Organo di Revisione ha accertato l'avvenuta predisposizione da parte dell'Ente di appositi capitoli all'interno del piano esecutivo di gestione (ai sensi dell'art. 3, co. 3, DM 11 ottobre 2021) al fine di garantire l'individuazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento specifico, garantendo così il tracciamento dei vincoli di competenza e di cassa.

L'Organo di revisione ha verificato che il fondo di cassa alla data della salvoguardia (20 luglio 2026) ammonta ad euro 9.049.064,87

L'Organo di revisione ha verificato che la cassa vincolata alla data del 20 luglio 2026 ammonta ad euro 2.783.346,20.

Si dà atto, inoltre che:

- l'indicatore tempo medio ponderato di ritardo dei pagamenti al 2° trimestre 2026, è pari ad -23 giorni;
- indicatore tempo medio ponderato di pagamento al 2° trimestre 2026, è pari ad 7giorni;
- lo stock di debiti commerciali scaduti e non pagati al 2° trimestre 2026 à pari ad euro 580,02;
- l'indicatore di tempestività dei pagamenti al 2° trimestre 2026 è pari ad -23 giorni.

Il Revisore Unico procede ora all'analisi delle variazioni di bilancio proposte al Consiglio Comunale, riepilogate come segue:

2026 COMPETENZA E CASSA			
ENTRATA		Importo	Importo
Variazione in aumento (*)	CMP	1.220,00 €	
	CS	1.220,00 €	
Variazione in diminuzione	CMP		24.711,85 €
	CS		24.711,85 €
SPESA		Importo	Importo
Variazione in aumento	CMP		- €
	CS		
Variazione in diminuzione	CMP	23.491,85 €	
	CS	17.546,62 €	
TOTALI	CMP	24.711,85 €	24.711,85 €
	CS	18.766,62 €	24.711,85 €

Il Revisore dei conti Unico attesta che le variazioni proposte sono:

-Attendibili sulla base dell'esigibilità delle entrate previste;

Parere del Revisore dei Conti - Comune Aritzo Prov. NU

-Congrue sulla base delle spese da impegnare e della loro esigibilità;

-Coerenti in relazione al Dup e agli obiettivi di finanza pubblica;

Il Revisore ha verificato che con la variazione apportata in bilancio gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'art.162 del Tuel , vengono mantenuti.

CONCLUSIONE

Tutto ciò premesso, l'Organo di Revisione:

visto

- l'art. 193 (salvaguardia degli equilibri di bilancio) del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- l'art. 175, comma 8 (variazione di assestamento generale), del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- il punto 4.2, lettera g), dell'Allegato 4/1 D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- il D.Lgs. n. 118/2011 e gli allegati principi contabili;
- il vigente Statuto dell'Ente;
- i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi e contenuti nella proposta di deliberazione in parola ex art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);

verificato

- il permanere degli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui;
- l'inesistenza di debiti fuori bilancio, non riconosciuti o non finanziati alla data del presente verbale;
- che l'equilibrio di bilancio è garantito attraverso una copertura congrua, coerente ed attendibile delle previsioni di bilancio per gli anni 2026-2028;
- che l'impostazione del bilancio 2026-2028 è tale da garantire il rispetto del saldo di competenza d'esercizio non negativo previsto dalla Legge n. 207/2024 (legge di bilancio 2025) al comma 785 dell'articolo 1.

esprime parere favorevole

sulla proposta di deliberazione relativa agli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui ed esprime il parere favorevole alla variazione di assestamento generale al bilancio di previsione 2026-2028 del Comune di Aritzo.

Letto, confermato, sottoscritto.

IL REVISORE UNICO DEI CONTI

Dott.ssa Stefana Piloni